



# UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC) tel. 0163 51555 – 53800 fax 0163 52405  
C.F. 82003830021 info@unionemontanavalsesia.it www.unionemontanavalsesia.it  
pec: cert@pec.unionemontanavalsesia.it

## Legge regionale n. 2 del 26 gennaio 2009

"Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna"

### Articolo 28 bis "Attività di volo in zone di montagna"

-----

## Regolamento per la disciplina del sorvolo con aeromobili a motore del territorio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia

### Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento norma l'utilizzo degli aeromobili a motore nel territorio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, e si applica alle attività di volo in montagna in deroga al divieto di cui all'art.28 bis comma 2 della legge regionale del Piemonte n. 2 del 26/01/2009.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli aeromobili a motore impiegati per attività di soccorso, sicurezza pubblica, gestione degli impianti, servizi di trasporto cose, gestione tecnica dei rifugi alpini, degli alpeggi montani e delle aree sciabili servite da impianti di risalita.

### Art. 2 – Aree di decollo e atterraggio

Nel territorio di riferimento sono individuate le seguenti aviosuperfici ed elisuperfici di decollo ed atterraggio geolocalizzate nella carta allegata:

N.	Località	Comune	Longitudine (E)	Latitudine (N)
1	Otro	Alagna Valsesia	7° 55' 22"	45° 50' 42"
2	Alpe Campo di Alagna	Alagna Valsesia	7° 57' 11"	45° 51' 39"
3	Alpe Seccio	Boccioleto	8° 6' 21"	45° 51' 17"
4	Boccioleto	Boccioleto	8° 6' 24"	45° 49' 45"
5	Maggenche	Campertogno	8° 2' 9"	45° 47' 17"
6	Alpe campo	Campertogno	7° 56' 57"	45° 47' 24"
7	Alpe Cascivere	Carcoforo	8° 2' 27"	45° 53' 46"
8	Valmonfredo	Cellio	8° 19' 40"	45° 45' 4"
9	Culagna	Cellio	8° 19' 20"	45° 45' 12"
10	Cervatto	Cervatto	8° 9' 49"	45° 52' 58"
11	Alpe baranca	Fobello	8° 6' 38"	45° 55' 27"
12	Santa Maria di Fobello	Fobello	8° 7' 37"	45° 54' 45"
13	Fobello	Fobello	8° 9' 24"	45° 53' 24"
14	Mollia	Mollia	8° 1' 40"	45° 49' 6"
15	Alpe ghiaccio	Mollia	8° 2' 39"	45° 49' 36"
16	Scarpiolo	Mollia	8° 2' 25"	45° 48' 37"

17	Alpe valle	Mollia	8° 3' 4"	45° 48' 30"
18	Taragno	Mollia	8° 2' 51"	45° 49' 5"
19	Pianello	Mollia	8° 2' 14"	45° 49' 35"
20	Valpiana	Mollia	8° 0' 11"	45° 50' 18"
21	Costa	Mollia	8° 1' 33"	45° 49' 56"
22	Alpe balmadasa	Mollia	8° 0' 56"	45° 49' 42"
23	Scandalorso	Rassa	8° 0' 48"	45° 45' 27"
24	Sivella	Rassa	7° 57' 39"	45° 46' 52"
25	Rassa	Rassa	8° 0' 58"	45° 46' 8"
26	Rima	Rima San Giuseppe	8° 0' 9"	45° 53' 1"
27	Alpe VallP	Rima San Giuseppe	7° 59' 30"	45° 54' 14"
28	Lavazei	Rima San Giuseppe	7° 58' 47"	45° 53' 42"
29	Piccolo altare	Rima San Giuseppe	7° 57' 51"	45° 54' 3"
30	Rimasco	Rimasco	8° 3' 57"	45° 51' 53"
31	Dorca	Rimasco	8° 4' 26"	45° 52' 14"
32	Alpe Campo	Rimasco	8° 4' 10"	45° 51' 34"
33	Oro Inferiore	Rimasco	8° 3' 40"	45° 53' 1"
34	VallP di Rimasco	Rimasco	8° 4' 45"	45° 54' 23"
35	LocalitÓ Balmakko	Rimella	8° 11' 42"	45° 54' 29"
36	Frazione Chiesa	Rimella	8° 11' 0"	45° 54' 27"
37	Alpe Pianello	Rimello	8° 13' 25"	45° 55' 1"
38	Alpe Bise Rosso	Rimella	8° 11' 30"	45° 56' 33"
39	Alpe Bach o del Rio	Rimella	8° 9' 26"	45° 55' 55"
40	Mi-cob	Riva Valdobbia	7° 56' 41"	45° 50' 29"
41	Sant'Antonio	Riva Valdobbia	7° 55' 45"	45° 48' 51"
42	Ospizio Sottile	Riva Valdobbia	7° 51' 58"	45° 47' 18"
43	Campo sportivo G. Severina	Riva Valdobbia	7° 57' 13"	45° 50' 6"
44	CÓ di Janzo	Riva Valdobbia	7° 56' 5"	45° 49' 21"
45	Peccia	Riva Valdobbia	7° 54' 31"	45° 47' 55"
46	Alpe Maccagno	Riva Valdobbia	7° 54' 37"	45° 45' 24"
47	Alpe Larecchio	Riva Valdobbia	7° 53' 17"	45° 47' 37"
48	Alpe Pissole	Riva Valdobbia	7° 54' 32"	45° 48' 54"
49	Alpe Poesi	Riva Valdobbia	7° 56' 14"	45° 49' 48"
50	Alpe Pile	Riva Valdobbia	7° 53' 45"	45° 48' 13"
51	Alpe Laghetto di Stella	Riva Valdobbia	7° 56' 54"	45° 48' 37"
52	Rossa	Rossa	8° 7' 39"	45° 49' 57"
53	Piane di Rossa	Rossa	8° 7' 48"	45° 50' 13"
54	Rainero di Rossa	Rossa	8° 7' 16"	45° 50' 12"
55	Pian del Forno	Rossa	8° 7' 3"	45° 49' 56"
56	Piane di Folecchio	Rossa	8° 8' 32"	45° 49' 54"
57	Sasso Maddalena	Rossa	8° 6' 60"	45° 51' 20"
58	PrÓ Bianco	Rossa	8° 8' 17"	45° 51' 6"
59	Campello	Rossa	8° 8' 5"	45° 50' 46"
60	Pian delle Balme	Rossa	8° 7' 15"	45° 51' 40"
61	Res di Varallo	Varallo	8° 13' 0"	45° 47' 37"

### **Art. 3 - Orari di volo**

Salvo specifiche indicazioni e limitazioni relative alla singola avio/elisuperficie, sarà possibile l'utilizzo di aeromobili a motore durante l'intera settimana con il rispetto dei seguenti orari:

8.00 - 12.00 // 14.00 – 18.00

### **Art. 4 – Comunicazione di volo**

Per le aree individuate dall'art.2 del presente regolamento, l'operatore economico deve presentare all'Unione Montana dei Comuni la comunicazione di volo, a mezzo posta elettronica all'indirizzo [info@unionemontanavalsesia.it](mailto:info@unionemontanavalsesia.it), entro 5 giorni lavorativi precedenti il volo stesso. La comunicazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

1. committente
2. tipo di elicottero
3. motivi del volo
4. aviosuperfici ed elisuperfici di decollo ed atterraggio
5. rotta prevista
6. numero di rotazioni giornaliere
7. numero persone trasportate
8. estremi del versamento del contributo d'istruttoria

### **Art. 5 – Autorizzazioni straordinarie di volo**

Per i voli in aree non individuate dall'art.2 del presente regolamento, l'operatore economico deve presentare all'Unione Montana dei Comuni, la richiesta per l'autorizzazione di volo entro 21 giorni lavorativi precedenti il volo stesso. La richiesta, in bollo da 16,00 €, deve contenere le seguenti indicazioni:

1. committente
2. tipo di elicottero
3. motivi del volo
4. aree previste per decollo ed atterraggio
5. rotta prevista
6. numero di rotazioni giornaliere
7. numero persone trasportate
8. estremi del versamento del contributo d'istruttoria
9. eventuale valutazione d'incidenza se in area soggetta a vincolo

### **Art. 6 - Incidenze sull'ambiente naturale**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 punti j) e k) delle "Misure di conservazione sito specifiche" dei siti di importanza comunitaria "Alta Valsesia" (IT 1120028) e "Val Mastallone" (IT 1120006), i voli previsti dal presente regolamento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni all'interno della Rete Natura 2000:

- il sorvolo delle aree sensibili per la presenza del gallo forcello (*Lyrurus tetrix*), così come individuate nella cartografia allegata, è vietato nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 giugno di ogni anno; negli altri periodi il sorvolo non può avvenire sotto i 1.000 piedi dal suolo;
- il sorvolo delle aree sensibili per la presenza della coturnice (*Alectoris graeca*), così come individuate nella cartografia allegata, è vietato nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 giugno di ogni anno; negli altri periodi il sorvolo non può avvenire sotto i 1.000 piedi dal suolo;

- il sorvolo delle aree sensibili per la presenza della pernice bianca (*Lagopus mutus*) così come individuate nella cartografia allegata, è vietato nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 luglio di ogni anno; negli altri periodi il sorvolo non può avvenire sotto i 1.000 piedi dal suolo;
- il volo di elicotteri è vietato dal 1 giugno al 31 luglio di ogni anno ad una distanza inferiore a 500 metri dai siti di nidificazione dell'aquila reale così come individuati nella cartografia allegata.

L'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia provvede alla esecuzione di periodici monitoraggi circa lo stato di conservazione delle componenti naturalistiche oggetto di tutela e di conseguenza, se necessario, richiede la modifica e/o l'integrazione delle disposizioni del presente articolo.

A seguito dei succitati monitoraggi le cartografie di cui al presente articolo saranno periodicamente aggiornate a cura dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia e trasmesse all'Unione Montana per la loro adozione e pubblicazione.

#### **Art. 7 - Danni nei confronti di terzi**

Il committente, nonché la ditta che effettua i voli, sono ritenuti responsabili per ogni e qualsiasi danno arrecato a terzi.

La ditta che effettua i voli dovrà quindi prendere tutte le misure necessarie per proteggere l'ambiente e le persone al suolo durante le attività di sorvolo e quelle connesse.

#### **Art. 8- Contributo**

Il richiedente a titolo di contributo d'istruttoria dovrà versare sul conto corrente dell'Unione la somma di €50,00 a copertura delle spese sostenute dall'Ente e della marca da bollo di 16,00 € da apporre sull'autorizzazione.

#### **Art. 9 – Vigilanza**

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento è affidata ai sensi dell'art. 25 comma 1 bis della legge n. 2/2009:

- a) al personale di vigilanza dipendente dagli enti regionali di gestione delle aree naturali protette di cui all'articolo 12 della l.r. 19/2009;
- b) agli agenti di polizia locale;
- c) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.

#### **Art. 10 – Sanzioni**

Se il fatto non costituisce reato, per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 28 bis commi 1, 2, 3, 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 35 comma 9 bis lettera a) della legge n. 2/2009 pari ad euro 15.000,00 a carico del soggetto che gestisce il trasporto aereo, incrementata di euro 500,00 per ogni persona trasportata;

#### **Art. 11 –Aviosuperfici ed Elisuperfici per l'eliski**

Sono per completezza incluse nell'allegata cartografia, ma escluse dall'applicazione del presente regolamento le seguenti superfici:

- a) le aviosuperfici presenti nei Comuni di Piode e Varallo già autorizzate dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ai sensi della vigente normativa;

Aviosuperficie

1	Meggiana	Piode	8° 02' 44"	45° 44' 75"
2	Roccapietra	Varallo	8° 16' 07"	45° 46' 41"

- b) le elisuperfici per lo svolgimento dell'attività di eliski, autonomamente individuate dai Comuni ai sensi del Comma 5 Art.28 bis della legge Regionale 07/02/2017 n.1 "Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2".

Piazzole Eliski

A	Colle Ippolito	Alagna Valsesia	7°51'59.17"	45°55'4.92"
B	Ghiacciaio Piode	Alagna Valsesia	7°52'38.95"	45°54'52.86"
C	Punta Cavallo	Alagna Valsesia	7°54'11.44"	45°55'23.63"
D	Punta Rizzetti	Alagna Valsesia	7°57'25.59"	45°54'40.06"
E	Colle del Turlo	Alagna Valsesia	7°57'25.59"	45°54'9.71"
F	Valle d'otro	Alagna Valsesia	7°52'40.84"	45°49'54.42"
G	Val Vogna	Riva Valdobbia	7°55'37.80"	45°44'58.43"

**Art. 12 – Altre informazioni**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alla Legge Regionale n. 2 del 26 gennaio 2009 e ss.mm.ii. ed alla vigente normativa in materia.

Allegato: Carta del territorio con geolocalizzazione delle aree di atterraggio e decollo